

OGGETTO: P.2460 La 2 - Appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione esecutiva e i lavori di ammodernamento e prolungamento del nuovo Parco ferroviario Bettolo-Rugna

Operatore Economico Co.e.b. S.r.l.

CIG 88757840AB - CUP C37H21000580006

Spett.le

Centro Meridionale Costruzioni S.r.l.

PEC centromeridionale@pec.it

(RTI Centro Meridionale Costruzioni S.r.l./Impresa Simeone & Figli S.r.l.)

RICHIAMATO il decreto n. 353 del 12.04.2021 con il quale, tra l'altro, l'Ing. Francesca Pino è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del progetto n. 2460 La 2 relativo alla realizzazione dell'"Elaborazione progettazione esecutiva e lavori di ammodernamento e prolungamento del nuovo Parco ferroviario Bettolo-Rugna";

VISTO il decreto n. 997 del 04.10.2021 con il quale è stata, tra l'altro, approvata la proposta di aggiudicazione del progetto definitivo n. 2460 Lotto a 2 di cui al punto precedente, al costituendo RTI Centro Meridionale Costruzioni S.r.l. / Impresa Simeone e Figli S.r.l. per un importo complessivo di euro 9.514.667,03;

CONSIDERATO che il contratto per la realizzazione del progetto P. 2460 Lotto A 2 sopra detto tra questa Autorità e l'Operatore Economico aggiudicatario risulta in fase di stipula;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza registrato al prot. n. 39330 del 15.12.2021 con il quale Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Flavio Barbieri, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto con la consegna dei lavori all'operatore economico citato;

VISTA l'istanza di subappalto presentata dall'Operatore Economico Centro Meridionale Costruzioni S.r.l., assunta a protocollo n. 39410 del 15.12.2021 e integrata con nota di trasmissione integrazione documentale, prot. 443 del 11.01.2022, con la quale è stata avanzata la richiesta di affidamento relativo ai lavori di bonifica sistematica terrestre da ordigni residuati bellici (BST), in capo all'operatore economico Co.e.b. S.r.l. con sede legale in Napoli (NA), Centro Direzionale Isola G1 scala c – C.F. e P. IVA 05866861213 per un importo complessivo di euro 17.000,00 comprensivo di euro 850,00 quali oneri di sicurezza;

RILEVATO che, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO della comunicazione del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Flavio Barbieri, assunta a protocollo dell'Ente al n. 40025 del 20.12.2021 e della successiva nota del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Dott. Arch. Andrea Martinuzzi, assunta a protocollo dell'Ente al n. 41119 del 28.12.2021, con la quale concedono, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, nonché per quanto riguarda le prestazioni, il trattamento economico ed i costi della sicurezza e manodopera, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

RILEVATO che, con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come indicato su lettera di invito, la percentuale di lavorazioni subappaltabile definita nella misura del 50 per cento dell'importo del contratto, così come anche dichiarato nella quotazione presentata da codesto Operatore Economico, soggiace alle condizioni, ove applicabili, di cui all'art. 105 sopra detto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni e nei limiti previsti in lex specialis nonché secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, questa risolutivamente condizionata all'esito positivo di parte delle verifiche, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Co.e.b. S.r.l. - C.F. e P. IVA 05866861213 - per le attività di "bonifica sistematica terrestre da ordigni residuati bellici (BST)" per un importo totale di euro 17.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 850,00, da ricondursi ai fini della quantificazione dell'importo subappaltabile alla categoria prevalente OG3;

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Francesca Pino)